

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30/06/2005

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 28/02/2006

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 06/06/2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Il comune -

1. Il comune di San Giovanni in Marignano, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità marignanese.
2. La sede comunale è in San Giovanni in Marignano, Via Roma n. 62.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune di San Giovanni in Marignano sono quelli storici, con i seguenti elementi:
STEMMA: Sfondo azzurro nella metà superiore, verde nella metà inferiore; San Giovanni Battista, succintamente vestito di pelle di capra, seduto, con la mano destra posata sul dorso dell'agnello e con la sinistra che tiene la croce; agnello con l'arto anteriore destro poggiato sulla gamba sinistra del Santo; la croce tipica del Battista, ornata dal nastro con la scritta ECCE AGNUS DEI; albero con la chioma verde e il tronco marrone.
GONFALONE: Ornamenti esteriori del comune; drappo di colore bianco con la bordatura di colore azzurro.
5. Patrono del comune di San Giovanni in Marignano è San Giovanni Battista, la cui festività ricorre il 24 giugno.

Art. 2

- Principi fondamentali e finalità -

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi dello Stato e della regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di cooperazione con la provincia di Rimini, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari

dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

3. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità marignanese, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale,

4. Il comune promuove azioni per realizzare le seguenti finalità:

- a) la protezione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale;
- b) la valorizzazione del territorio comunale e la tutela dell'ambiente, contrastando ogni forma di inquinamento ambientale;
- c) un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- d) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) il diritto all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza;
- f) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale;
- g) i diritti delle persone diversamente abili o con disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- h) la tutela della famiglia, nel rispetto delle scelte individuali;
- i) il rafforzamento dei vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione marignanese e una effettiva integrazione e convivenza con gli stranieri immigrati nel nostro comune, senza distinzione di cultura e religione, secondo i principi del reciproco riconoscimento e della pari dignità;
- j) la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, anche al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa;
- k) l'offerta della migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel nostro comune;
- l) lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- m) la promozione e lo sviluppo delle iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- n) lo sviluppo, il sostegno e il consolidamento delle attività e dei servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
- o) il consolidamento del patrimonio dei valori di libertà e di democrazia affermati dalla costituzione della Repubblica Italiana, nata dal Risorgimento e dalla Resistenza;
- p) la promozione fra i cittadini del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, come sancito anche dall'Art 11 della costituzione italiana;
- q) la partecipazione alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Art. 3

- Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri -

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

2. Il comune sostiene le iniziative che mirano ad estendere l'elettorato attivo e passivo, per le elezioni amministrative, agli stranieri presenti nel territorio comunale con regolare permesso di soggiorno.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 4

- Organi -

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. 5

- Potestà regolamentare -

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.

2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Art. 6

- Consiglio comunale -

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.

3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, anche per il tramite delle commissioni consiliari competenti, se istituite, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con i consigli di frazione.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.

6. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.

7. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

8. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel regolamento interno il consiglio comunale fissa le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 7 **- Competenze del Consiglio comunale -**

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite dalla legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 8 **- Consiglieri comunali -**

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità marignanese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
- b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
- c) accesso come prevede la legge.

3. I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 9 **- Commissioni consiliari -**

1. Il consiglio comunale può istituire, su proposta del presidente o almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, commissioni consiliari che possono essere permanenti,

temporanee o speciali. Per le commissioni di controllo e garanzia, il limite di un terzo dei consiglieri per la proposta di istituzione è abbassato a un quarto.

2. Il Consiglio comunale all'atto dell'istituzione di una commissione ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e, se si tratta di commissione temporanea, la durata.

3. Le commissioni sono composte da un presidente, eletto dal consiglio comunale all'atto della istituzione della commissione e da un consigliere per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito, per garantire la rappresentanza di ciascun gruppo. La proporzionalità viene garantita assicurando a ciascun consigliere tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza.

4. Nelle commissioni di controllo e garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un consigliere dei gruppi di minoranza.

5. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinato dal regolamento.

Art. 10 **- Commissioni miste -**

1. Il consiglio comunale, al fine della migliore programmazione delle attività su tematiche particolari, può istituire commissioni miste, composte da consiglieri e cittadini non consiglieri, purché residenti nel comune. La composizione e i poteri delle commissioni miste sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della istituzione.

2. Il funzionamento delle commissioni miste è disciplinato dal regolamento.

Art. 11 **- Conferenza dei capigruppo consiliari -**

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari e il presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".

3. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, ai sensi dell'art. 14.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.

Art. 12 **- Decadenza -**

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del suo presidente.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al presidente del consiglio comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura è interrotta.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 13

- Convocazione del consiglio comunale -

1. Il consiglio comunale è convocato dal Presidente del consiglio con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della seduta.

2. Per gli oggetti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento della notificazione.

5. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

Art. 14

- Presidenza del consiglio comunale -

1. La presidenza del consiglio comunale è assunta dal sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice sindaco, purché consigliere.

3. In caso di assenza contemporanea del sindaco e del vice sindaco, la presidenza è assunta dal consigliere anziano presente.

Art. 15

- Adunanze consiliari -

1. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

2. Per la validità delle sedute occorre:

- a) la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco, in prima convocazione;
- b) la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco, in seconda convocazione.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla

convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

4. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; indi il sindaco, dopo aver prestato il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, comunica la composizione della giunta comunale.

5. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Art. 16

- Linee programmatiche -

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua il dibattito ai fini della loro definizione e approvazione.

Art. 17

- Poteri di iniziativa -

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e miste, ai singoli consiglieri e ai consigli di frazione, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione è altresì riconosciuta ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 45, con le modalità ivi previste.

3. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento e gli atti di pianificazione urbanistica.

4. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente, se istituita, e per essere sottoposte alla votazione del consiglio devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18

- Sindaco -

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi o dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, delle strutture gestionali amministrative e sugli organismi di decentramento.
7. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - c) può delegare ai responsabili dei servizi o dirigenti del comune il compimento di singoli atti;
 - d) indice i referendum previsti dal successivo articolo 47 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - e) adotta le ordinanze nelle materie indicate dalla legge, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi o dirigenti;
 - f) adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie che non siano di competenza dei responsabili dei servizi o dirigenti;
 - g) promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge;
 - h) rappresenta il comune in giudizio.

Art. 19
- Vice sindaco -

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

Art. 20
- Giunta comunale: composizione -

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiori a sei.
2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Art. 21
- Attribuzioni della giunta comunale -

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente, o quando lo ritenga necessario, sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi o dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio o del sindaco.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

Art. 22
- Funzionamento della giunta -

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23
- Mozione di sfiducia -

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24
- Dimissioni e cessazione degli assessori -

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

SERVIZI COMUNALI

Art. 25
- Forme di gestione dei servizi pubblici locali -

1. Il comune , nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono organizzati e gestiti secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti.

3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti:

- a) in economia, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio
- b) mediante affidamento diretto a:
 - istituzioni;
 - aziende speciali, anche consortili;
 - società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano.

Art. 26
- Aziende speciali -

1. Per la gestione anche di più servizi di rilevanza economica, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- c) al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente e i membri del consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 27 **- Istituzioni (*) -**

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque, compreso il presidente dell'istituzione.
4. Il sindaco nomina, con proprio provvedimento, il presidente dell'istituzione e i membri del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.
5. Ai fini della nomina a membro del consiglio di amministrazione si osservano i criteri di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere dalla normativa vigente; possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione dell'istituzione anche consiglieri comunali e assessori del Comune.
6. Il consiglio di amministrazione resta in carica quanto il consiglio comunale. Successivamente all'elezione del nuovo consiglio comunale, il consiglio di amministrazione rimane in carica fino alle nomine dei nuovi componenti, che devono avvenire entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco. Se il sindaco non provvede alla nomina dei successori entro tale termine si intendono confermati i componenti uscenti.
7. Nei casi di grave irregolarità nella gestione e di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del comune o dell'istituzione medesima, e comunque, per il venir meno del necessario rapporto di fiducia tra sindaco e consiglio di amministrazione, il sindaco può sciogliere anticipatamente il consiglio di amministrazione, ovvero revocare i singoli membri dandone comunicazione al consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva.
8. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
9. Il direttore è nominato dal sindaco e viene scelto fra le persone dotate della competenza e della professionalità necessaria per ricoprire tale incarico.
10. Il direttore cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo direttore. La nomina è disposta entro 45 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il direttore è confermato.
11. Il direttore può essere revocato dal sindaco con atto motivato, sentito il consiglio di amministrazione.
12. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio nella gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
14. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

() Articolo modificato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 06 giugno 2006.*

Art. 28
- Società -

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Il comune provvede alla scelta del socio o dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure ad evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo del comune di nominare uno o più amministratori o sindaci.

Art. 29
- Modalità costitutive -

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione e/o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 30
- Convenzioni -

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Art. 31
- Consorzi -

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni.

Art. 32
- Accordi di programma -

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, le regioni, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici e privati, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 33
- Altre forme di collaborazione -

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività, o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 34

- Principi generali -

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei servizi o dirigenti, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio, dalle esigenze di servizio, dalle funzioni dei servizi e dai compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Art. 35

- Il direttore generale -

1. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

2. Qualora il sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale deve provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati.

3. Le modalità di scelta, la durata del contratto, la disciplina dei rapporti tra segretario e direttore, nonché le condizioni per la revoca, sono stabiliti nella convenzione.

Art. 36

- Articolazione organizzativa e funzioni dei responsabili dei servizi o dirigenti -

1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in aree.

2. L'area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

3. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione dell'ente, alla direzione delle quali sono preposti i responsabili dei servizi o i dirigenti.

4. Spettano ai responsabili dei servizi o ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e

controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, o direttore se nominato.

5. Sono attribuiti ai responsabili dei servizi o ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. Essi esercitano le funzioni gestionali ed organizzative loro demandate dalla legge.

6. I responsabili dei servizi o i dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse loro assegnate, agiscono in autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

Art. 37

- Conferimento di funzioni dirigenziali e incarichi a contratto -

1. Le funzioni e responsabilità dirigenziali sono attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili dei servizi o ai dirigenti.

2. Criteri e modalità per il conferimento delle funzioni e responsabilità dirigenziali, di cui al comma 1, sono fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il vincolo della temporaneità dell'attribuzione di funzioni e responsabilità dirigenziali che comunque non può superare il mandato elettivo del Sindaco.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione debitamente motivata della giunta, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. I contratti di cui al comma 3 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Art. 38

- Collaborazioni esterne -

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione, nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 39

- Uffici di supporto agli organi di direzione politica -

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, composti da dipendenti dell'ente o collaboratori.

Art. 40

- Controllo interno -

1. Il comune può istituire e attuare i controlli interni nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente. Con apposite norme regolamentari vengono disciplinate le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le forme di convenzionamento con altri comuni o l'affidamento di incarichi esterni.

Art. 41
- Il segretario comunale -

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo regionale.
2. Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 42
- Vice segretario -

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, nominato dal Sindaco tra i dipendenti appartenenti alla categoria D, in possesso di laurea idonea all'accesso in carriera dei segretari comunali, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario comunale, per coadiuvarlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, assumendone le funzioni previo provvedimento sindacale.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43
- Titolari dei diritti (*) -

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
 - a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) ai cittadini, agli stranieri ed apolidi residenti in altro comune, che nel comune di S. Giovanni in Marignano esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio, di età non inferiore ad anni sedici, che ne facciano richiesta.
2. La partecipazione all'istituto del referendum, previsto dall'articolo 47, è disciplinata dalle disposizioni di legge.
3. I diritti di partecipazione di cui all'articolo 50 sono riservati ai cittadini residenti e non residenti, agli stranieri ed apolidi di età inferiore ad anni 16.

4. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

(*) *Articolo modificato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006.*

Art. 44

- Libere forme associative -

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il comune può istituire un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.

3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento che preveda:

- a) criteri per l'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari;
- b) criteri per la concessione in uso di beni pubblici;
- c) la pubblicità degli statuti e dei bilanci delle associazioni o altri organismi privati
- d) la definizione delle forme e modalità di controllo sull'utilizzo dei contributi

6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 45

- Partecipazione popolare -

1. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 43, ad esclusione di quelli richiamati al comma 1 lettera d), possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro sessanta giorni.

2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti, se istituite, o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto entro tre anni.

4. I soggetti di cui al comma 1 esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento.

5. I medesimi soggetti, di cui al comma 1, possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

6. Le istanze devono essere sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 46

- Consultazione della popolazione -

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. Le forme di consultazione sono disciplinate dal regolamento.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta, o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.

3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 47

-Referendum -

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste cinquecento firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.

3. Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di legge.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del comune;

- g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
- h) le espropriazioni per pubblica utilità;
- i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
- j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

7. Presso il consiglio comunale agirà un'apposita commissione disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materie considerate le limitazioni di cui al quarto comma, e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 48

- Diritto di informazione -

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito internet, la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Art. 49

- Articolazione del territorio -

1. Il territorio del comune di San Giovanni in Marignano è articolato nei seguenti quattro ambiti territoriali:

- a) San Giovanni in Marignano
- b) Montalbano

- c) Pianventena
- d) Santa Maria in Pietrafitta

2. I confini di ogni ambito territoriale sono definiti dalla cartografia allegata al presente statuto.
3. Il comune riconosce alla popolazione di ogni ambito territoriale la facoltà di organizzare il consiglio di frazione, cui è demandato il compito di rappresentare gli interessi locali.
4. Le modalità di istituzione del consiglio di frazione sono disciplinate dal regolamento.
5. Il consiglio di frazione, se istituito, è composto di 5 membri, nominati dal consiglio comunale sulla base delle designazioni effettuate dalla popolazione dell'ambito territoriale di riferimento. Le modalità di designazione dei consiglieri ed il funzionamento del consiglio sono stabiliti dal regolamento.
6. Il consiglio di frazione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che l'ha nominato. Per consentire la continuità di rappresentanza, la validità del consiglio di frazione è prorogata fino alla nomina del nuovo consiglio di frazione, ma fino ad un massimo di mesi 6 (sei) dalla elezione del consiglio comunale.
7. Il consiglio di frazione è un organismo rappresentativo, con potere consultivo e propositivo. Le modalità dell'esercizio del potere consultivo e propositivo, nel rapporto con la giunta e il consiglio comunale, sono stabilite dal regolamento.
8. Negli ambiti territoriali in cui non è stato istituito il consiglio di frazione, la giunta ed il consiglio comunale devono consultare la popolazione, mediante assemblea pubblica, nella fase di adozione degli strumenti programmatori generali e degli strumenti urbanistici.

Art. 50

- Consiglio comunale dei ragazzi -

1. Il comune, allo scopo di favorire nei ragazzi l'educazione alla cittadinanza attiva, promuove il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva su qualsiasi materia di competenza del consiglio comunale, con particolare riferimento alle seguenti: giochi, sport, tempo libero, politica ambientale, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, politiche giovanili e per gli anziani.
3. Le modalità di costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti attraverso progetti concordati con le istituzioni scolastiche.

TITOLO VI

FINANZA CONTABILITA' CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 51

- Attività finanziaria ed impositiva del comune -

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 52

- Ordinamento contabile del comune -

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 53

- Programmazione di bilancio -

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 54

- Rendiconto -

1. Il rendiconto del comune, con relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 55

- Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione -

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione, i responsabili dei servizi o i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I responsabili dei servizi o i dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi o dei dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 56

- Controllo di gestione -

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi, di rilevazione delle risorse utilizzate e degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 57

- Patrimonio -

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 58

- Collegio dei revisori -

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori secondo le norme di legge.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali e società in cui partecipi il comune.

4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente .

5. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini di legge.

6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

Art. 59

- Attività del collegio dei revisori -

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.

2. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, collegialmente o per mandato collegiale, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi o dirigenti notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.

5. I revisori assistono alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Gli stessi possono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. Con deliberazione di consiglio comunale possono essere ampliate le funzioni del collegio dei revisori con riferimento a specifiche esigenze dell'ente (*).

() Comma aggiunto in seguito alle modificazioni introdotte dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 febbraio 2006.*

Art. 60

- Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento -

1. Qualora nei termini fissati dalle disposizioni vigenti non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue:

- a) Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
- b) Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, scegliendolo tra il

difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali, Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni di legge in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

- c) Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il prefetto, perchè provveda a nominare il commissario.
- d) Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
- e) Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
- f) Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, avviando tutte le procedure previste dalla legge.

TITOLO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO D'ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 61

- Diritto di accesso -

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

3. Il regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso;
- d) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 62

- Partecipazione ai procedimenti amministrativi -

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

2. La responsabilità del procedimento e la partecipazione degli interessati sono disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il Comune assicura il diritto degli interessati:

- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

Art. 63
- Tutela della riservatezza -

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma il comune adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 64
- Difensore civico -

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, può essere istituito l'ufficio del difensore civico, in convenzione con altri enti territoriali.
2. La durata in carica e le modalità di nomina del difensore civico sono demandate alla convenzione di cui al precedente comma.
3. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.
4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio o dirigente interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può altresì richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.
5. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.
6. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.
7. Comunica altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

- Revisione dello statuto -

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure di legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 66

- Adozione dei regolamenti -

1. Il regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

Art. 67

- Rinvio alla legge -

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa in materia di autonomie locali.